VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LA LEGGE nr. 53/1994

Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

E' questa una facoltà concessa all'avvocato e non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario.

La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l'Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all'attività quotidiana dell'Avvocato..

CHI PUO' NOTIFICARE

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all'albo;
- sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine;
- sia munito d'apposito registro cronologico;
- sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 C.p.c..

CHI PUO' ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO

L'autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell'Ordine competente in relazione all'iscrizione, essa è personale e – quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione). Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, si provvede all'affissione del provvedimento all'albo del Consiglio e si può iniziare a notificare. Se lo si desidera si può comunicare alla Segreteria del Presidente del Tribunale e facendosi apporre il visto sull'originale e su una copia del provvedimento, che viene restituita all'avvocato (deve al riguardo precisarsi che questa è una prassi non imposta dalla legge, ma che risponde all'esigenza di ampia comunicazione prevista all'art. 7 comma 4 L. 53/1994).

QUANDO SI PERDE LA FACOLTA' DI NOTIFICARE

L'autorizzazione deve essere prontamente revocata dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione.

Non deve essere revocata in caso d'apertura di procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene "motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà".

Riteniamo che in caso di trasferimento ad altro Ordine sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque necessario prevedere la formale comunicazione da Ordine a Ordine dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell'Ordine.

Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d'inopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dell'avvocato interessato.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

COS'E' IL REGISTRO CRONOLOGICO

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate, al pari delle buste che serviranno per la notifica.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati "uso computer", che - ovviamentedevono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta l'autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere delegato all'uopo.

COME SI TIENE IL REGISTRO

Nel registro va annotata giornalmente, a cura del professionista notificante, ogni notificazione eseguita. Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO

- il numero d'ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche per ogni destinatario del medesimo atto; si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l'anno;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare:
- l'Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione:
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. "bianchetto" per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico; l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE

Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa;
- gli atti stragiudiziali.

Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.), l'avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato.

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l'Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria" (Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI

Gli atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

COME SI FA UNA NOTIFICA

Ci sono due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.

LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente "Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di ... pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma"

L'atto deve essere consegnato personalmente (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione

delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

Un esempio di relata di notifica può essere:

"Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di... rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure "non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso"); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata)."

Un dubbio in dottrina (Punzi) permane in ipotesi di rifiuto a ricevere un atto in quanto non sarebbe applicabile l'art. 138, comma 2, c.p.c., ma il dubbio ci sembra infondato stante l'equiparazione fatta dalla giurisprudenza dell'attività dell'avvocato notificatore a quella dell'ufficiale giudiziario; peraltro, la Corte di Cassazione, pur non statuendo sul punto, ci pare di diverso avviso, leggendo la parte motiva di diverse sentenze sulla notificazione diretta ex lege 53/94.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv.), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto. La relata potrà essere del seguente tenore: "Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di ... in data rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. ... spedita dall'Ufficio Postale di Perugia in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ... (e sottoscrizione dell'avvocato)".
- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica prevista dall'art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica.

I bolli devono essere pari a Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

Una circolare del Ministero di Giustizia ha recentemente ribadito la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del "contributo unificato".

Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento della avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'emissione della can (Comunicazione avvenuta notifica)

La legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve siano muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e siano rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine ad effettuare le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà successivamente provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso.

LE NULLITA'

L'art. 11 legge cit. prevede quali siano le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l'art. 156, 3° comma c.p.c. anche a queste notificazioni.

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

COME SI FA' AD OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIO

Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla copia c.d. autentica della citazione, copia il cui rilascio l'avvocato notificatore può richiedere al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (iscrizione che potrà fare subito dopo il ricevimento della cartolina di ricevimento dell'atto notificato).

I VANTAGGI

- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali

- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale
- consente l'immediata disponibilità dell'originale dell'atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l'atto
- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato della Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

La questione può dirsi definitivamente risolta con la nuova formulazione dell'art. 149 c.p.c. Sul punto vedasi in ogni caso la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. I, 30.07.2009 n. 17748 allegata.

Riservato all'Ufficio
Rich. N

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia Sede

Istanza per l'autorizzazione alle notifiche in proprio

II/Ia sottoscritto/a Avv.	
nato/a a	il
iscritto/a nell'Albo degli Avvocati di Per	rugia dal
	CHIEDE
di essere autorizzato/a ad esercitare le fac	coltà di notificazione previste dalla L. 53/1994.
A tal fine dichiara:	
- di non aver procedimenti disciplinari pe	endenti;
- di non aver riportato la sanzione discipl	inare della sospensione dall'esercizio professionale né altra
più grave sanzione.	
Allega il Registro Cronologico di cui all'	art. art.8 Legge 53/1994.
Perugia,	

	Perugia, 2009
raccomandata a.r.	Egr. Sig. Giuseppe Azzurri Via
Sfratto per morosità immobile interno, (Bianchi Mario / Azzurri Giuseppe)	Via
Con la presente, ai sensi e per gli eff per conto del Sig. Mario Bianchi, comunico el notificarLe, a mezzo del Servizio Postale (ra/09, autorizzazione del Consiglio dell'ndel), l'intimazione di si citazione per la convalida dinnanzi al Tribindicata in citazione per il	he in data odierna ho provveduto a acc. a.r. n, rep. n. 'Ordine degli Avvocati di Perugia fratto per morosità con contestuale unale Civile di Perugia, udienza
Distinti saluti.	
	(Avv)

RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994, N. 53

REP. N/09
Il sottoscritto Avv, con Studio in Perugia, Via
, previa autorizzazione del Consiglio
dell'Ordine di Perugia n del, per conto del Sig
Mario Bianchi, come da delega in atti, ha notificato il suesteso atto al Sig
Giuseppe Azzurri, residente in, a mezzo de
Servizio Postale, mediante invio di copia conforme con plice
raccomandato a.r. n, spedito dall'Ufficio Postale d
Perugia
Perugia, 2009
(Avv
,
Contestualmente, il sottoscritto provvede all'invio dell'avviso di cu
all'art. 660, cpc (645, cpc), mediante separato plico raccomandato a.r. n
, spedito dall'Ufficio Postale di Perugia
Perugia, 2009
(Avv

Perugia,	 2009
Perugia,	 2003

Al Tribunale di Perugia Cancelleria Civile - Ruolo Generale Piazza Matteotti 06121 PERUGIA

raccomandata a.r.

Opposizione al decreto ingiuntivo n	./09 emesso	dal Tribunale	di
Perugia (Bianchi Mario / Azzurri Giuseppe	e)		

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 645, cpc, per conto del
Sig. Mario Bianchi, Vi comunico che in data odierna ho provveduto a notificare
al Sig. Giuseppe Azzurri, a mezzo del Servizio Postale (racc. a.r. n.
rep. n/09, autorizzazione n del Consiglio
dell'Ordine di Perugia), l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
in oggetto, con contestuale citazione per l'udienza del, come da
copia dell'atto notificato che contestualmente si deposita.

Distinti saluti.

(Avv.)

Cass. civ. Sez. I, 30-07-2009, n. 17748

Svolgimento del processo

1. - Il Presidente del Tribunale di xxxxxxxx, in accoglimento della domanda proposta dalla xxxxxxxx s.r.l. (di seguito xxxxxxxx), con decreto del 4 giugno 1992, concedeva sequestro conservativo in danno della xxxxxxxx s.r.l. sino al valore di L. 100 milioni, a garanzia di un credito di L. 71.583,379.

Eseguito il sequestro su di un credito vantato dalla debitrice nei confronti della xxxxxxxx s.r.l., la xxxxxxxxe (che aveva modificato la denominazione in xxxxxxxx s.r.l. e, con decreto del Tribunale di Firenze del 3.3.1993, era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo) rimaneva contumace nel giudizio di convalida promosso con atto del 18.6.1992.

Assunta prova testimoniale, il Tribunale di xxxxxxxx, con sentenza del 12.2.2001, accoglieva la domanda, condannando la xxxxxxxx s.r.l. alle spese del giudizio, ritenendo che l'attrice avesse interesse all'accertamento del credito, poichè, omologato il concordato preventivo, il commissario giudiziale aveva comunicato che non era prevedibile la percentuale nella quale sarebbero stati soddisfatti i creditori chirografari, mentre dagli atti neppure risultava il riconoscimento del credito da parte della procedura concordataria.

2.- Avverso detta sentenza proponevano appello entrambe le parti.

La xxxxxxxx s.r.l. ed il liquidatore giudiziale contestavano sia l'esistenza dell'interesse dell'attrice all'accertamento del credito, sia che non fosse stato riconosciuto il suo credito.

La creditrice deduceva l'infondatezza del gravame e chiedeva la conferma della sentenza, sia pure con una diversa motivazione.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 27 gennaio 2004, in accoglimento dell'appello proposto dalla xxxxxxxx s.r.l. e dal liquidatore giudiziale, rigettava la domanda della xxxxxxxx, dichiarandola improcedibile, in relazione alla sorta capitale, ed infondata per la parte relativa agli interessi dal 7.1.93, condannandola alle spese del grado.

La pronuncia escludeva che le note inviate dal commissario giudiziale evidenziassero la possibilità dell'annullamento o della risoluzione del concordato, osservando che la stessa xxxxxxxx aveva dedotto che il credito non era stato riconosciuto limitatamente alla "differenza tra l'importo dell'insinuazione e l'importo ammesso", sicchè, in primo luogo, risultava confermato che il credito era stato riconosciuto nella misura di quanto chiesto in linea capitale, con conseguente insussistenza dell'interesse al relativo accertamento. In secondo luogo, detto interesse sussisteva solo in relazione alla "ben ridotta questione" segnalata nella missiva del 19.4.1996 del liquidatore giudiziale, e cioè per la parte relativa agli interessi moratori successivi alla data della domanda di concordato, non riconoscibili, ai sensi della L. Fall., artt. 169 e 55.

Infine, la pronuncia affermava che le spese relative al sequestro avrebbero dovuto costituire oggetto di insinuazione nella procedura.

3.- Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la xxxxxxxx s.r.l., affidato a sei motivi, illustrati con memoria; hanno resistito con controricorso la xxxxxxxx s.r.l. ed il Concordato preventivo della xxxxxxxx s.r.l., in persona del liquidatore giudiziale.

Motivi della decisione

1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione della L. Fall., artt. 167 e 168, art. 100 c.p.c., e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deducendo che la sentenza di primo grado aveva pronunciato

condanna in danno della xxxxxxxx s.r.l., non del concordato preventivo, quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione all'appello da parte di quest'ultimo, non essendo peraltro la pronuncia opponibile alla procedura.

Siffatta censura sarebbe preliminare ed assorbente delle altre svolte nei successivi mezzi.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e 1708 c.c., e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deducendo che il giudice delegato alla procedura avrebbe autorizzato l'appello soltanto nel capo concernente le spese, sicche sussisterebbe il difetto di procura del difensore ad impugnare la sentenza, erroneamente non rilevato dal giudice di secondo grado.

La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia violazione della L. Fall., artt. 81, 167, 168 e 169, artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deducendo che la controversia concerneva un contratto d'appalto, regolato dalla L. Fall., art. 81, inapplicabile alla procedura di concordato preventivo, con conseguente interesse di essa istante ad ottenere condanna della xxxxxxxx s.r.l., stante le contestazioni da questa sollevate.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabili al contratto d'appalto le norme concorsuali e la sentenza avrebbe "insufficientemente e contraddittoriamente valutato le risultanze testimoniali", non considerando che gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., legittimavano essa ricorrente "a proporre entro la scadenza del decennio le azioni di garanzia (...) per difformità o vizi o difetti occulti, ovvero per difetti della costruzione o gravi difetti".

Il quarto motivo denuncia violazione della L. Fall., artt. 55, 167, 168 e 169, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurando la sentenza in quanto non ha considerato che il divieto di azioni esecutive non concerne il sequestro ed ha esteso detto divieto al tempo successivo alla sentenza di omologazione del concordato preventivo, omettendo peraltro di considerare che essa istante aveva proposto domanda soltanto nei confronti della xxxxxxxxx s.r.l., in relazione a crediti pecuniari successivi, ai quali non sarebbero applicabili la L. Fall., artt. 55 e 168.

La ricorrente, con il quinto motivo, denuncia violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte in cui la pronuncia impugnata ha riformato la sentenza di primo grado in ordine alla spese, poichè essa istante è stata ammessa al concordato in data 7.1.1993, mentre la debitrice non avrebbe documentato e provato in quale data era stata presentata la domanda di concordato ed era passata in giudicato la sentenza di omologazione e la Corte d'appello avrebbe, invece, "dato per scontato che tali eventi fossero accaduti nelle more".

In linea gradata, la pronuncia non avrebbe considerato che "il periodo intercorso tra la domanda di concordato e quella di omologa era infinitamente inferiore all'intero periodo di durata del processo di primo grado" ed erroneamente non avrebbe considerato la xxxxxxxx s.r.l. totalmente soccombente.

Il sesto motivo denuncia violazione della L. Fall., artt. 81, 167, 168 e 169, artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo di avere interesse ad ottenere una pronuncia esclusivamente nei confronti della xxxxxxxx s.r.l., avendo i testi escussi confermato che questa aveva accettato le opere, mentre dalla sentenza di primo grado (che trascrive) emerge appunto che sussisteva una contestazione in ordine alla sussistenza di vizi dell'opera, con conseguente suo interesse ad escluderne la ricorrenza ed erronea valutazione del medesimo da parte della Corte d'appello.

2.- L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività, è infondata.

La sentenza impugnata è stata notificata il 10 settembre 2004, quindi il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione (art. 325 c.p.c., comma 2), stante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (L. n. 742 del 1969, art. 1), è iniziato a decorrere il successivo 16 settembre e spirava il 14 novembre 2004, che però era domenica, con conseguente proroga del termine al giorno successivo (art. 155 c.p.c., comma 4), e cioè al 15 novembre 2004.

Posta questa premessa, va osservato che in materia di notificazione degli atti giudiziari, in virtù del principio della scissione soggettiva dei relativi effetti, a seconda che debba aversi riguardo al destinatano o al richiedente (principio introdotto nel nostro ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - tra le tante. Cass. n. 11024 del 2007 + ora recepito nell'art. 149 c.p.c., comma 3 nel testo qui non applicabile ratione temporis), la notificazione, per il richiedente, deve ritenersi perfezionata alla data in cui sono compiute le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, e cioè con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale quidiziario.

In detta ipotesi la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere offerta mediante produzione della ricevuta di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 109, ovvero essere desunta dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data e, in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta. L'interessato deve farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario (Cass. S.U. n. 14294 del 2007).

Questo principio ha carattere generale, quindi trova applicazione anche qualora la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziche dall'ufficiale quidiziano, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, come è accaduto nella fattispecie qui in esame (Cass. n. 5024 del 2009, n. 6402 e n. 709 del 2004). La circostanza che la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia eseguita dal procuratore della parte, a ciò autorizzato, a mezzo del servizio postale, con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ossia secondo le modalità prescritte dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, concerne infatti un dato soggettivo irrilevante ai fini che qui interessano, ossia l'autore della notificazione, restando quest'ultima sottoposta alla L. n. 890 del 1982, (incluso quindi l'art. 4, comma 3 dichiarato incostituzionale), cui è fatto espresso rinvio, salve le specifiche previsioni della predetta L. n. 53 del 1994.

L'unica differenza tra le due ipotesi è che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va sostituita quella di spedizione del piego

raccomandato, cui deve farsi riferimento, per verificare l'osservanza del termine perentorio per la proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 6402 del 2004; implicitamente, Cass. n. 13922 del 2002, benche riferità espressamente alla prova della consegna dei pico e della relativa data, comprovata soltanto dalla produzione dell'avviso di ricevimento).

Alle argomentazioni svolte a conforto del principio puo aggiungersi che esso è giustificato dalla considerazione che il potere di certificazione attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c., comma 3, neppure riguarda la data dell'atto (Cass. S. L. n. 6334 del 1994 n. 1953 e n. 1954 del 1996, implicitamente, in tal senso, Cass. n. 5077 del 2001, n. 10388 del 2005, isolata è la contraria Cass. n. 13871 del 2001). Inoltre, una diversa regola non è desumibile dalla legge n. 53 del 1994, che neppure attribuisce detto potere al difensore, anzi, stabilendo che l'ufficio postale deve apporre in calce all'originale il timbro di vigimazione (art. 3, comma 1, lett. b), e che, nel caso di notificazione eseguita direttamente dall'avvocato è imprescindibile

che l'originale e la copia dell'atto siano "previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine" (art. 4, comma 2), rende palese che la certezza della data può conseguire soltanto dall'espletamento di formalità che, secondo l'ordinamento, sono idonei ad offrirla, non dall'indicazione resa dal difensore.

Nella specie, la ricevuta di accettazione della raccomandata contiene l'indicazione del 16 novembre 2004, le buste recanti le copie del ricorso notificate ad entrambi i confroncorrenti, e prodotte proprie da questi, recano invece due "striscette" meccanizzate dell'Ufficio postale di Bologna centro, con l'attestazione della data del 15 novembre 2004 e dell'ora (16,57), dalle quali, logicamente deve necessariamente desumersi che a detta data il ricorso era stato già consegnato a detto Ufficio postale, per la spedizione.

A fronte di siffatta discrasia, in applicazione di un principio già enunciato da questa Corte, l'accertamento della data va operato sulla base di un'interpretazione delle due risultanze - senza che sia necessario querela di falso (Cass. n. 4840 del 1981, cfr. anche Cass. n. 8500 del 2005) - che conduce a ritenere insussistenti univoci elementi per ritenere il ricorso inammissibile. Infatti, dagli atti prodotti dai confroricorrenti può evincersi che l'atto era stato consegnato per la notifica a mezzo posta in data 15 novembre 2004 (e ciò in virtù deil'annotazione contenuta sulla succitata "striscetta", non altrimenti giustificabile), con la conseguenza che, coincidendo tale data con il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza, il ricorso deve ritenersi tempostivo.

3.- Nel merito, i motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto pongono questioni inscindibilmente connesse, sono infondati.

Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di concordato preventivo non esiste un rito speciale per l'accertamento dei crediti e non può ritenersi preclusa l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti (Cass. n. 2104 del 2002; n. 12545 del 2000).

In relazione a tale giudizio il debitore non perde la capacità processuale, quindi è legittimato passivamente in ordine al giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato nei suoi confronti. Nondimeno, in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario (Cass. n. 17159 del 2006; n. 10250 del 2001). In tale ultima ipotesi, come questa Corte ha già affermato, è ammissibile l'intervento anche in fase di appello del liquidatore, al fine di chiedere il rigetto delle domande o la dichiarazione della loro inopponibilità alla gestione concordataria (Cass. n. 4301 del 1999). La conservazione della capacità processuale e l'indicazione nella L. Fall., art. 167, degli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione fanno, inoltre, escludere che in riferimento ad un giudizio avente tale oggetto occorra l'autorizzazione del g.d., salvo che possa comportare il compimento di un atto di straordinaria amministrazione.

In applicazione di tali principi, in relazione ai primi due motivi, va osservato, che la Corte d'appello, interpretando la domanda, con apprezzamento incensurabile in questa sede, ha ritenuto che essa mirava ad incidere sul riparto, quindi correttamente ha ritenuto ammissibile l'intervento in appello del liquidatore, mentre la questione relativa alla necessità di integrazione dei poteri del liquidatore è stata malamente posta, non vertendosi in ipotesi di attività riconducibile a quella che necessitava di autorizzazione L. Fall., ex art. 167, (senza considerare che, in virtù di un principio concernente il fallimento, ma applicabile nella specie,

l'autorizzazione concessa al controricorso avrebbe, comunque efficacia sanante, non essendo stata anteriormente dichiarata la inammissibilità del gravame, cfr. Cass. n. 15939 del 2007; n. 14469 del 2005).

La questione oggetto del giudizio concerneva, inoltre, il riconoscimento del credito per la sorte capitale e la spettanza degli interessi moratori, sicchè risulta palese l'inconferenza della questione dell'applicabilità della L. Fall., art. 81, (proposta nel terzo motivo), in nessun modo affrontata dalla sentenza e che neppure risulta sia stata posta, non avendo la ricorrente indicato, nell'osservanza del principio di autosufficienza, in quale atto l'avesse posta, riproducendolo. La pronuncia è, inoltre, immeritevole della censura svolta nel terzo motivo, nella parte in cui ha correttamente escluso la debenza degli interessi moratori successivi (con conseguenza infondatezza della seconda parte del terzo motivo), poichè nel concordato opera il principio della cristallizzazione dei crediti alla data di presentazione della domanda di concordato, in virtù del richiamo all'applicazione della L. Fall., art. 55, operato dalla L. Fall., art. 169, (Cass. n. 9663 del 1991; n. 4583 del 1984), salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale (Cass. n. 13357 del 2007).

Peraltro, siffatta regola va apprezzata alla luce della finalità del concordato preventivo, che risponde all'esigenza di definire ogni rapporto creditorio tra creditori e debitori e che, dunque, impedisce, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal Tribunale, ulteriori pretese che traggano origine da quello stesso rapporto, dato che il concordato ha un totale effetto remissorio e determina sempre, una volta soddisfatti i creditori con la percentuale concordata o con la liquidazione dei beni ceduti, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo (tanto conduce ad escludere che, nell'ipotesi in cui il ricavato della liquidazione dei beni ceduti superi il capitale e gli interessi dovuti ai creditori, questi ultimi possano agire sui residuo al fine di ottenere il pagamento degli interessi che sarebbero spettati al di fuori della procedura concorsuale e la cui decorrenza è rimasta invece sospesa, a norma della L. Fall., artt. 169 e 55, per tutta la durata della suddetta procedura, Cass. n. 4801 del 1998).

Inoltre, come questa Corte ha già affermato e va qui ribadito, con riguardo a controversia promossa per sentire accertare un credito pecuniario e condannare il convenuto al suo pagamento, nonchè per ottenere la convalida dell'ottenuto sequestro conservativo, l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni e l'omologazione del medesimo comportano, ove la pretesa attrice sia riconosciuta in sede concordataria con gli accessori maturati fino alla data della richiesta di concordato, il venir meno della proponibilità della domanda, considerato che il concordato non consente l'attribuzione di interessi oltre i limiti fissati dalla L. Fall., art. 55, (richiamato dal successivo art. 169) ed estingue le posizioni debitorie attraverso la liquidazione dei beni ceduti (Cass. n. 1050 del 1989).

In applicazione di detti principi, sono infondate le censure svolte nella seconda parte del terzo motivo e nel quarto mezzo.

La questione posta al giudice del merito, nella parte non concernente gli accessori, richiedeva, come accennato, di accertare se sussisteva un interesse della xxxxxxxx all'accertamento del credito, interesse che la Corte d'appello ha escluso, esponendo con motivazione sufficiente, congrua ed immune da vizi logici, le ragioni che hanno fondato la conclusione negativa, basata sulla circostanza che "il credito era stato riconosciuto dalla procedura". Siffatta questione involgeva esclusivamente un problema di ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e, in quanto tale, era ed è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in questa sede soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione, appunto in quanto suscettibile di essere

ricondotta ad una erronea valutazione delle risultanze di causa, non ad una inesatta interpretazione di norme (tra le molte, Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006; Cass. n. 10127 del 2006; n. 15499 del 2004; n. 6224 del 2002). Quest'ultimo vizio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, non potendo detto vizio consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (tra le tante, Cass. n. 15264 del 2007; n. 13242 del 2007; n. 2272 del 2007), diversamente risolvendosi il relativo motivo in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, al quale neppure può imputarsi d'avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi (Cass. n. 15096 del 2005; n. 996 del 2003; n. 3904 del 2000).

Dando continuità a detto orientamento, le considerazioni svolte nel sesto motivo per contestare la correttezza della conclusione affermata dalla Corte territoriale sono in parte manifestamente inammissibili, poichè, anzichè evidenziare manchevolezze e vizi logici, si risolvono nella inammissibile contrapposizione di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali che, da un canto, è basato sul mero richiamo delle deposizioni testimoniali rese nel primo grado, senza che le stesse siano state neppure riportate nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza (per tutte, Cass. n. 4405 del 2006); dall'altro, è affidato alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e si risolvono nella mera ripetizione delle deduzioni vagliate e rigettate dal giudice del merito, con motivazione sufficiente e congrua.

il quinto mezzo è, infine, infondato in riferimento alle censure concernenti la disciplina delle spese della fase di appello, in quanto, una volta ritenuto fondato il gravame, la Corte territoriale ha statuito in ordine alle spese applicando il principio della soccombenza.

La doglianza svolta dalla ricorrente mira in realtà a sostenere che le spese non avrebbero potuto essere poste a suo carico, tenuto conto della sopravvenienza del concordato rispetto all'inizio del giudizio. Tale deduzione deve tuttavia tenere conto che, come indicato dalla sentenza di secondo grado - contrariamente alla deduzione della parte -, senza che il punto sia stato specificamente censurato, la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 3 marzo 1993 (v. pg. 4 della sentenza ed il dispositivo) ed il concordato era stato omologato con sentenza del 5 luglio 1995 (pg. 5 della sentenza). Pertanto, indipendentemente da ogni considerazione sulla discrezionalità del potere di compensare le spese processuali, la sopravvenuta carenza di interesse avrebbe potuto essere valorizzata esclusivamente in relazione alle spese processuali del primo grado (peraltro definito sei anni dopo l'omologazione del concordato) e sino alla data di riconoscimento del credito da parte degli organi della procedura, al fine di una eventuale compensazione, poichè il rigetto giammai avrebbe potuto condurre ad una diversa conclusione. Tuttavia, di tali eventi la sentenza ha anche tenuto conto, poichè ha condannato la ricorrente soltanto alle spese del grado di appello, senza pronunciarsi su quelle del primo grado, neppure operando la relativa liquidazione, omissione questa che implica una sia pure implicita compensazione, evidentemente giustificabile alla luce della valutazione di dette circostanze.

In definitiva, il ricorso va rigettato; le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.